

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2126 del 05/07/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società GHE-FRA di Ghedini A &C Snc per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 6
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2168 del 04/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società GHE-FRA di Ghedini A &C Snc per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 6

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società GHE-FRA di Ghedini A &C Snc per lo stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 6 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵
5. Obbliga la società GHE-FRA di Ghedini A &C Snc a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società GHE-FRA di Ghedini A & C Snc, c.f. 00600200372, avente sede legale e stabilimento in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 6, ha presentato in data 30/12/2015 al SUAP Associato dei comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda⁷ di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente⁸ e generate dall'impianto produttivo che svolge attività di lavori di meccanica generale.

Non sono dichiarati altre matrici ambientali o titoli abilitativi ambientali acquisiti dall'impianto.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 2236/09 e smi ed in particolare i valori di concentrazione massima per sostanze inquinanti in emissione stabiliti in allegato 4 alla Delibera stessa, si adotta l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U. Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Domanda agli atti di ARPAE con PGBO/2016/163 del 19/01/2016 pratica Sinadoc n° 13498 del 2016

⁸ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°90694 del 07/04/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

GHE-FRA di Ghedini A & C Snc – Comune di Valsamoggia

loc. Bazzano - via Muzza Spadetta n° 6

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavori di meccanica generale svolta dalla società GHE-FRA di Ghedini A & C Snc nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 6, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società GHE-FRA di Ghedini A & C Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1A - E1B

PROVENIENZA: LAVAMETALLI

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espresi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E1A ed E1B, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE UTENSILI

Portata massima 1500 Nm³/h
 Altezza minima 7 m
 Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare/nebbie oleose 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E2 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI – INDUZIONE

Portata massima 10100 Nm³/h
 Altezza minima 7 m
 Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E3 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE UTENSILI

Portata massima	2600 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E4 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: BRUCIATORE LAVAMETALLI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto ricade nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06

EMISSIONI DA CALDAIE RISCALDAMENTO E GENERATORI CALORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso. Per le analisi delle sostanze non elencate tra i metodi U.N.I.CHIM., in attesa di indicazioni ufficiali da parte degli organi competenti, la Ditta può utilizzare i metodi di prelievo e analisi più appropriati, anche in relazione alla migliore tecnologia disponibile; detti metodi dovranno essere espressamente indicati.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro tre mesi dal rilascio del presente atto tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GHE-FRA di Ghedini A & C Snc, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.